

- 7 SET. 2016

Oggetto:

Consiglio di Stato: ricorso in appello avverso la sentenza n. 21//2016 del TAR Sardegna promosso dall'Azienda ASL 8 di Cagliari su ricorso della sig.ra A.M.G. - Rimborso spese domiciliazione in favore dell'avv. Roberto Uras

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

che, con deliberazione n. 232/2009, è stato disposto il conferimento delle deleghe ai Dirigenti aziendali della ASL n. 8, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai dirigenti;

VISTO

il D.L.gvo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA

la L.R. 10/2006 avente ad oggetto "Tutela della salute e riordino del servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. 26 genn. 1995, n. 5";

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale n. 2658 del 03.11.2005 con la quale questa Direzione Aziendale ha fissato i criteri e i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;

VISTA

la deliberazione n. 1600 del 19.11.2012 con la quale il Direttore Generale ha conferito all'avv. Paola Trudu le funzioni di Responsabile del Servizio Affari legali;

ATTESO

che, in data 27.03.2014, è stato notificato a questa Amministrazione il ricorso promosso, nanti il TAR Sardegna, dalla Sig.ra A.M.G., per l'annuliamento, previa emanazione di misure cautelari, della deliberazione del Direttore Generale della ASI 8 di Cagliari n. 69/2014 con la quale sono stati approvati n. 7 verbali relativi ai lavori svolti dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente delle Professioni Sanitarie - Area Infermieristica - nonché la graduatoria finale di merito, relativa al medesimo concorso; l'annullamento delle delibere n. 1023/2013, n. 1681/2013 e n. 2034/2013, oltre gli atti antecedenti, consequenziali o comunque connessi;

ATTESO

che il TAR Sardegna, con sentenza n. 21/2016, ha accolto il ricorso proposto mentre ha dichiarato inammissibili, per carenza di interesse, i due ricorsi incidentali proposti dai controinteressati P.S. e I.M.F. e condannato questa Azienda resistente al pagamento, in favore del difensore antistatario della ricorrente principale, delle spese di giudizio;

CHE

alla luce della documentazione presente agli atti questa Amministrazione ha ritenuto dover proporre giudizio d'appello avverso la pronuncia del TAR Sardegna dando mandato congiunto agli avv.ti Roberto Uras, e Mauro Cati, legale domiciliatario del foro di Roma, con deliberazione n. 44 del 27.01.2016;

VISTA

la fattura n. 22/E del 28.07.2016 con la quale l'avv. Roberto Uras chiede il rimborso delle spese di domiciliazione sostenute presso l'avv. Mauro Cati, per un importo pari ad € 982,09=;

RITIENE

alla luce di quanto sopra esposto di dover rimborsare in favore del predetto legale l'importo su indicato:

CONSIDERATO che per il fatto non sussiste conflitto di interessi con questa Azienda,

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- di rimborsare, in favore dell'avv. Roberto Uras, legale cassazionista, l'importo lordo di € 982,09=, per le spese di domiciliazione sostenute presso l'avv. Mauro Cati, afferenti il giudizio d'appello promosso dall'Azienda ASL 8, nanti il Consiglio di Stato, per la riforma e/o annullamento della sentenza n. 21/2016 resa dal TAR Sardegna su ricorso promosso dalla Sig.ra A.M.G.;

- 7 SET. 2016

- di accreditare detto importo sul c.c. bancario intestato all'avv. Roberto Uras;
- la spesa iscritta al bilancio 2016 della ASL verrà imputata alla voce spese legali, codice conto 0514030301;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29, co. 2 L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

ponsabile del Servizio

sm

La determina è pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti